

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 8 ter

(Procedimenti disciplinari e contenzioso) (1)

1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contenzioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2018